



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 157 DEL 28/07/2026

OGGETTO: approvazione delle tariffe corrispettive a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del comune - anno 2026

L'anno **duemilaventisei** addì **28 - ventotto** - del mese **luglio** alle ore **17:00**, ritualmente convocata, *si è riunita la Giunta Comunale in **videoconferenza**, ai sensi dell'art. 2 commi 5 e 6 del vigente regolamento del Consiglio comunale, per la trattazione dell'oggetto:*

Presiede **Il Sindaco: ing. Lorenzo Miori**

Assiste **il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

Lorenzo Miori	Sindaco	Presente
Paolo Decarli	Vice Sindaco	Presente
Nicola Frizzera	Assessore	Assente
Ilaria Rigotti	Assessore	Presente
Carlotta Bressan	Assessora	Presente
Sonia Spallino	Assessora	Assente

L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante programma "Google Meet" è stata accertata da parte del Segretario comunale.

Assessori presenti: **4** (di cui favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0)

Assessori assenti: **2**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti **Il Sindaco: ing. Lorenzo Miori** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 183 della L.R 03.05.2018, N. 2 comma 4, immediatamente Esecutiva..



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

LA GIUNTA COMUNALE

In premessa si riporta sinteticamente il quadro normativo che disciplina la materia

- La legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare. In tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro, l'articolo 1 della legge 147/2013:
 - al comma 652 dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga"; "può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti";
 - al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
 - al comma 668 riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
 - al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";
- L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, nonché le funzioni di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento;
- Con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), con il quale ha previsto, in sostanziale continuità con quanto avvenuto con il precedente Metodo Tariffario Rifiuti (MTR, definito con deliberazione 443/2019), una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2022-2025);
- Con la deliberazione 15/2022 ARERA ha definito il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

- Con la deliberazione 397/2025/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3); l'art. 7 di tale provvedimento prevede che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3 e lo trasmette all'ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;
- Con determina del direttore della direzione tariffe e corrispettivi ambientali di ARERA di data 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani è svolto da Asia Trentino S.r.l., affidataria del servizio secondo il modello dell'in house providing, per il periodo 01.01.2026-31.12.2038. Gli enti soci esercitano dei confronti del gestore il controllo analogo previsto dalla normativa vigente, garantendo il mantenimento della natura pubblica della gestione;

Avvalendosi della potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali dall'art. 52 del D.lg. 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune di Vallelaghi, con deliberazione consiliare 12 del 23.04.2024, ha adottato il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, in luogo della TARI, a decorrere dal 01.01.2024;

Congiuntamente alle Amministrazioni di Cavedine e Madruzzo, si è inoltre stabilito di optare a decorrere dall'anno 2024 per un'unica tariffa d'ambito che copra i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'intero bacino della Valle dei Laghi, sulla base delle utenze e degli svuotamenti complessivi al fine di garantire agli utenti i medesimi costi a fronte del medesimo servizio loro offerto;

Nel territorio in cui opera il Comune di Vallelaghi non è ancora operante l'Ente di Governo d'ambito, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente sono esercitate dal Comune medesimo.

Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2029, predisposto dall'ente gestore ASIA TRENTINO SRL e approvato con deliberazione giunta n. **153 di data 28.07.2026**, espone per il 2026 un costo di € 1.468.938, di cui € 716.977 di costi variabili ed € 751.961 di costi fissi: la percentuale di crescita prevista rispetto all'esercizio 2025 è pari al 5,5%.

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

I costi del servizio sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99. Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. 158/1999, entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto di ASIA TRENTINO SRL (nota ns. prot. 2026/9752), i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2026 nel quale sono indicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, le modalità e i valori di calcolo delle tariffe nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile, riepilogati come di seguito indicato:



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

	utenze domestiche	utenze non domestiche	totale
costi fissi	555.811,96	216.149,09	771.961,05
costi variabili	516.023,58	200.753,62	716.977,20
totale	1.161.371,84	327.566,41	1.488.938,25

I costi fissi sono ripartiti tra gli utenti domestici e non domestici (rispettivamente 72% e 28%) in modo da garantire un'agevolazione per le utenze domestiche. Il totale dei costi fissi, come sopra riportato ed evidenziato nell'allagato prospetto (e pertanto anche il totale dei costi coperti dal gettito della tariffa) differisce per l'importo di € 20.000,00 dal totale dei costi fissi riportato nel PEF: trattasi del costo dell'agevolazione per compostaggio domestico che viene ripartito su tutte le utenze.

Come previsto all'art. 15 del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva, la parte variabile è costituita da una quota servizi e una quota consumi. La quota consumi è determinata in base ai litri (convenzionalmente rapportati in kg) di rifiuto non riciclabile conferito e misurato; la quota servizi è dovuta a copertura dei costi variabili per la raccolta delle frazioni di rifiuti per i quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite, anche qualora l'utente non la utilizzi;

Per il calcolo della quota fissa delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva, si è tenuto conto delle superfici occupate nonché del numero dei componenti il nucleo familiare (da 1 a 6 e più) con riferimento non più solamente al Comune di Vallelaghi, ma anche ai comuni di Madruzzo e Cavedine;

Anche per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche si è fatto riferimento alle superfici complessivamente occupate dalle ditte nei Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi.

La quota servizi è determinata nella misura del 35% dei costi variabili (+5% rispetto al 2025)

Il costo a litro è determinato dal rapporto tra i costi del servizio e i volumi che si prevede di misurare nel corso dell'anno. Considerando come il passaggio dal sistema tributario a quello tariffario ha comportato una maggior attenzione da parte dei contribuenti nei conferimenti e conseguentemente una contrazione dei litri svuotati, si è ritenuto di prendere quale base di calcolo circa il 90% litri misurati nel corso del 2025 (pari a 4.030.617,42); il costo a litro previsto per l'anno 2026 è pertanto pari ad € 0,12;

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie, per le quali il regolamento comunale demanda alla delibera di approvazione delle tariffe la quantificazione annua, si propone per l'anno 2026:

- la riduzione della quota fissa per le utenze praticanti il compostaggio domestico dei rifiuti organici, in considerazione del risparmio generato da questa pratica;
- la sostituzione del Comune per le occupazioni realizzate dalle associazioni senza fine di lucro, inserite nel registro delle associazioni del Comune in occasione di manifestazioni, feste o sagre;
- la sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le persone, residenti nel Comune di Vallelaghi, che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di rifiuti, nel 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di € 150,00 (al netto da IVA);
- la sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le utenze domestiche ove siano residenti bambini di età inferiore a 36 mesi, nel 50% "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di € 100,00 (al netto da IVA) per ciascun bambino;
- di definire come utenze domestiche, componenti 1, i locali posseduti o detenuti da soggetti ospiti in R.S.A. o strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente e sempreché l'immobile non risulti utilizzato, anche temporaneamente;



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

Considerato quanto sopra premesso;

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla tariffa di cui agli articoli 17 (compostaggio) e 19 (distanza dalla postazione di conferimento) del vigente regolamento viene garantita spalmando il costo sulla generalità dei contribuenti;

Preso atto dei coefficienti stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Ka e Kc per la determinazione della quota fissa delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche, e dei coefficienti Kb e Kd per il calcolo della quota servizi della parte variabile delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche come indicati nel listino allegato;

Preso atto che il comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 228/2021, convertito con modifiche dalla L. 15/2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

Visti:

- il listino della tariffa rifiuti - anno 2026, predisposto dall'ente gestore, di cui alla nota ns. prot. n. 9752 di data 20.07.2026, ove vengono riportati i volumi conferiti dalle utenze, distintamente domestiche e speciali (si precisa che i volumi conferiti nel 2025 riportati nella pagina 3 "statistiche utenze" differiscono lievemente da quelli indicati alle pagine 5 e 7 che invece, per meri motivi informatici, considerano unicamente le utenze attive e non anche quelle cessate nel corso del 2025), le superfici, le statistiche del Comune Vallelaghi, i riepiloghi degli introiti per l'ambito Valle dei Laghi, la definizione delle nuove tariffe;
- il listino dei costi dei servizi a richiesta - anno 2026, predisposto dall'ente gestore di cui alla nota ns. prot. n. 9702 di data 17.07.2026;

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare n. 48 di data 29.12.2025 è stato approvato il DUP – documento unico di programmazione 2026-2028
- con delibera consiliare n. 51 di data 29.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026– 2028;
- con deliberazione giunta n. 06 del 20.01.2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2026, 2027 e 2028;

Valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di permettere all'ente gestore di procedere con la bollettazione del primo semestre;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 185 comma 1 della L.R. 03.05.2019, n. 2;

Visti:

- la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

- le deliberazioni di ARERA n. 363/2021, 15/2022, 397/2025;
- il decreto legislativo n. 118 dd. 23/6/2011 e ss.mm. e i principi contabili allegati al decreto stesso;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
- lo Statuto comunale del Comune di Vallelaghi approvato con deliberazione consiliare n. 48 dd. 29.12.2016;
- il regolamento di contabilità del Comune di Vallelaghi, approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 06.04.2019;
- il regolamento per regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 23.04.2024;

Costatato e proclamato da parte del Presidente l'esito della votazione come riportato nel frontespizio;

DELIBERA

1. di approvare le tariffe corrispettive per le utenze domestiche e non domestiche a copertura dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti relative all'anno 2026 come da allegato (A – *listino tariffa puntuale 2026*), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il listino delle attività varie come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione (B- *listino costi servizi a richiesta 2026*) per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di determinare, ai sensi dell'art. 17 del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, l'agevolazione per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio:

n. componenti utenza domestica	riduzione a valere sulla quota fissa della tariffa
1	€ 7,00
2	€ 13,00
3	€ 16,00
4	€ 18,00
5	€ 22,00
6 ed oltre	€ 26,00
non residenti componenti 2	€ 13,00

4. di definire, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, come utenze domestiche, componenti 1, i locali posseduti o detenuti da soggetti ospiti in R.S.A. o strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente e sempreché l'immobile non risulti utilizzato, anche temporaneamente;
5. di prevedere, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 17 e 21 del regolamento, la sostituzione del Comune per le occupazioni realizzate dalle associazioni senza fine di lucro, inserite nel registro delle associazioni del Comune in occasione di manifestazioni, feste o sagre;
6. di determinare, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, le seguenti modalità di sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
 - a) utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di rifiuti indifferenziati: 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di € 150,00 (al netto da IVA);



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

- b) utenze domestiche ove siano residenti bambini di età inferiore a 36 mesi: 50% della “quota consumi” della parte variabile della tariffa nella misura massima € 100,00 (al netto da IVA) a bambino;
7. di dare atto che la spesa derivante da quanto previsto ai punti precedenti, stimata in lordi € 13.500,00 trova imputazione a bilancio finanziata con mezzi propri dell’ente, e di demandare all’ufficio tributi il conseguente impegno;
8. di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2026;
9. di trasmettere, a cura dell’ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 60 giorni dall’adozione ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della determinazione dell’Autorità n. 397/2025/R/Rif;
10. di dare comunicazione, a cura dell’ufficio tributi, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del comune sezione trasparenza rifiuti;
11. di dare comunicazione, a cura dell’ufficio tributi, del presente provvedimento all’ente gestore ASIA TRENINO SRL;
12. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sull’albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
13. di disporre la comunicazione della presente deliberazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
14. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
15. di dare atto che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del responsabile del procedimento e del personale che ha preso parte all’istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento agli articoli 7 e 14 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
16. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.lg. 02.07.2010 n. 104;
in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 120 dell’allegato 1) del D.lg. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



COMUNE di VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco: ing. Lorenzo Miori

il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
AmbitoValledeiLaghi_LISTINO_2026_allegato A.pdf	AmbitoValledeiLaghi_LISTINO_2026_allegato A.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	27/07/2026
(C755420675B3DE9F0DD4DA758A6B911396BFAECE567E197FA31AFD805DDE6E95)			
Listino_servizi_urbani_2026_allegato B.pdf	Listino_servizi_urbani_2026_allegato B.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	27/07/2026
(278BAF747383D00E1A56B8C382D36B67F46A0FAC930A6A1F0E03CB01B6BCF42D)			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SFI_2026_281.rtf.pdf.p7m	PARERE	27/07/2026
(D711612EB53C9D14DAC1DEA4D0B7A20608DB56238F4EBD99B8C58FD4092FB022)			
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	PARERE_SFI_2026_281.rtf.pdf.p7m	PARERE	27/07/2026
(F120C3DCE76AFBB8FFF5B3A9ACEF039C6E54F2499C4A4499A276FD899542B222)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SFI_2026_281.rtf.pdf.p7m	PARERE	27/07/2026
(054003B8649934841FE9EDF26E8BB8D815E004DE6D96A76B20C34A0528ACFA19)			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.